



STATUTO dell'Associazione

TITOLO I ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita un Associazione sotto la denominazione "LTM - Lecchese Turismo Manifestazioni".
2. L'Associazione ha sede in Lecco (LC), Piazza Degli Affari n.12.
3. La sua durata è indeterminata.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, è rigorosamente apartitica e persegue la finalità di **promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio lecchese**. Per tali fini essa potrà:

a) realizzare e gestire programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo del turismo integrato. In tale ambito avrà per scopo:

l'organizzazione di eventi e manifestazioni turistiche;

l'assistenza turistica di accoglienza sul territorio;

lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche;

la crescita della qualità dei servizi turistici e l'offerta di nuovi servizi l'integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua stagionalizzazione;

la promozione e la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana del territorio;

il sostegno all'innovazione tecnologica nel settore turistico;

la promozione e l'attività di marketing nell'ambito ricettivo;

b) promuovere attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, sociali con speciale attenzione alla valorizzazione della cultura espressa dal territorio lecchese.

In tale ambito avrà quale finalità:

l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, esposizioni, festival, concorsi (previo, occorrendo, l'ottenimento delle autorizzazioni governative);

la valorizzazione e la divulgazione delle caratteristiche dell'operato delle imprese artigiane tipiche e la diffusione di informazioni relative alle stesse, la creazione e la diffusione di pubblicazioni su qualsiasi supporto, veicolate con qualsiasi media, nei predetti settori;

l'organizzare o il patrocinio di gare, incontri, tornei sportivi;

c) realizzare e gestire progetti di animazione economica e territoriale anche in collaborazione con gli esercenti attività commerciali e produttive, con gli enti preposti e con le associazioni di categoria nella valorizzazione del commercio in tutte le sue forme;

l'organizzazione di eventi e di manifestazioni di carattere commerciale;

la promozione e l'attività di marketing nell'ambito commerciale;

d) promuovere attività di formazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca relativi alle attività di cui ai punti che precedono.

In tale ambito si proporrà:

la pubblicazione di bollettini, notizie, ricerche, opinioni pubblicate in qualsiasi forma e modalità anche in collaborazione con Enti di ricerca, istituti, università;

e) promuovere ogni tecnica finalizzata al rispetto del territorio, al risparmio energetico, allo studio ed alla promozione di sistemi di generazione di energia rinnovabile. In tale ambito avrà quale finalità:

il sostegno degli associati che operano nei predetti settori, l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, dibattiti relativi ai modelli di sviluppo sostenibile ed al miglioramento della qualità e valorizzazione del territorio;

f) promuovere il coordinamento, la cooperazione, l'interscambio e la condivisione con altri enti (siano essi associazioni, comitati, fondazioni, società) aventi scopo affine o analogo al proprio, anche all'estero e pure in relazione ad uno solo degli ambiti di articolazione dell'attività associativa come definita alle lettere a), b), c) ed e) che precedono. Ciò anche con la finalità di dar vita a gemellaggi e momenti di condivisione di esperienze, diffusione del proprio patrimonio ed interscambio culturale.

Essa si impegna a collaborare con le Amministrazioni Comunali e con le Pro-Loco, con gli analoghi enti presenti nei territori limitrofi, con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, la Camera di Commercio e le Organizzazioni di Categoria, per meglio perseguire le finalità statutarie.

TITOLO II RAPPORTI ASSOCIATIVI ARTICOLO 3 ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione in qualità di associati effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o altri enti che ne condividano le finalità e gli scopi.
2. Possono altresì associarsi altre organizzazioni che perseguano finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione, nonché gruppi di aziende organizzate, secondo le modalità e condizioni deliberate dal Consiglio o, ove nominata, dalla Giunta.
3. Le sole persone fisiche possono aderire all'Associazione come semplici associati simpatizzanti versando un decimo del contributo annuale

dovuto dagli associati ordinari. Essi non possono assumere cariche sociali né esprimere il proprio voto per l'elezione di tali cariche, pur potendo assumere parte per tutto il resto alla vita associativa ed alle iniziative dell'Associazione. Gli associati simpatizzanti possono in ogni caso partecipare alle adunanze dell'assemblea.

4. L'associazione è retta da principi di democraticità, con l'osservanza della parità di trattamento di tutti gli associati ordinari. Ogni socio ordinario ha eguali diritti e doveri ed ha diritto di voto nelle assemblee in relazione ad ogni tipo di deliberazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la legittima facoltà di recesso spettante ad ogni associato. La quota associativa è intransmissibile a terzi sia per atto tra vivi sia mortis causa.

ARTICOLO 4 ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda, sottoscritta dall'aspirante, sulla quale delibera il Consiglio (o la Giunta quando sia nominata) nella seduta immediatamente successiva al ricevimento delle domande. Ogni aspirante associato deve comunicare l'indirizzo della propria casella di posta elettronica che sarà considerato come indirizzo valido per ogni e qualsiasi comunicazione che lo riguardi personalmente o che riguardi lo svolgimento della vita associativa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 30 giorni.

3. Contro la deliberazione del Consiglio (o della Giunta quando sia nominata) è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che decide inappellabilmente nella sua prima riunione, dandone comunicazione agli interessati.

4. L'adesione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, oltre tale periodo l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che non intervenga atto di dimissione entro il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo.

5. Gli associati sono tenuti a corrispondere i contributi associativi deliberati dalla Giunta nella misura e con le modalità da essa stabilite.

6. L'esercizio dei diritti nell'ambito degli Organi associativi è subordinato al fatto che ciascun associato sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.

7. Il Presidente, udito il Consiglio (o a la Giunta, se nominata), può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.

ARTICOLO 5 DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di associato si perde:

a. per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4. Il recesso non esonera l'associato dai contributi associativi assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 4;

b. per decadenza deliberata dal Consiglio (o dalla Giunta, quando nominata) in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi generali dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto;

c. per mancata corresponsione dei contributi associativi;

d. per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'assemblea nelle forme del presente Statuto;

2. La perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul Fondo Comune.

ARTICOLO 6 SANZIONI

1. I gradi delle sanzioni applicabili dalla Giunta per i casi di violazione statutaria, sono:

a. la deplorazione scritta indirizzata all'associato;

b. la sospensione;

c. la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce all'associato la partecipazione all'attività degli organi.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 7

1. Sono Organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio;

c. la Giunta (se nominata);

d. il Presidente;

e. il Revisore dei Conti (o il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato);

Quest'ultimo organo non è necessario, essendo eventualmente nominato nelle ipotesi di cui infra.

ARTICOLO 8 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio palese.

2. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

3. Le cariche elettive hanno la durata di tre anni.

4. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta dagli associati (sia ordinari, sia simpatizzanti) in regola con i versamenti contributivi e con le norme statutarie.

2. Ciascun associato ordinario ha diritto ad 1 (un) voto.

3. Nessun componente dell'Assemblea può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 10
ASSEMBLEA: PRESIDENTE,
SEGRETARIO E SCRUTATORI

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea nomina nel proprio seno da uno a tre scrutatori. Il Segretario dell'Assemblea viene scelto di volta in volta.
3. Quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.

ARTICOLO 11
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE
E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante invito scritto agli associati inviato anche soltanto all'indirizzo di posta elettronica che indispensabilmente ciascun associato deve comunicare all'Associazione come proprio recapito, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata dell'organo di controllo.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dall'organo di controllo, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza, la convocazione verrà effettuata, entro i 2 (due) giorni successivi, da chi rappresenta l'organo di controllo.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata, mediante invio di messaggio di posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

ARTICOLO 12
ASSEMBLEA: VALIDITA'

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci ordinari. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Nelle votazioni, in caso di parità, la 1° volta si ripete la votazione, in caso di rinnovata parità la proposta si intende respinta.
5. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

ARTICOLO 16
ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. stabilisce gli indirizzi dell'attività associativa vincolanti per tutti gli associati;
 - b. elegge ogni 3 (tre) anni a scrutinio palese i membri del Consiglio;
 - c. elegge ogni 3 (tre) anni, a scrutinio palese l'organo di controllo;
 - d. entro il 30 (trenta) aprile di ciascuna anno, sentita la relazione dell'Organo di controllo, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'associazione, in ottemperanza dell'art. 21 del Codice Civile;
 - e. entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno approva il bilancio preventivo dell'anno in corso, secondo quanto deliberato dal Consiglio, apportando se del caso eventuali variazioni in ottemperanza dell'art. 21 del Codice Civile;
 - f. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa per aspetti non disciplinati dal presente statuto;
 - g. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - delibera le modifiche al presente Statuto;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17
CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

- Il Consiglio dell'Associazione è composto:
- dal Presidente dell'Associazione;
 - da un numero variabile di Consiglieri, fino ad un massimo di 10 (dieci) eletti dall'Assemblea.

ARTICOLO 18
CONSIGLIO: CONVOCAZIONE
E VALIDITA'

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritiene necessario e comunque almeno ogni 4 (quattro) mesi, nonché tutte le volte che lo richieda almeno il 25% (venticinque per cento) dei suoi componenti. In tale ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
3. La convocazione può avvenire (e preferibilmente avverrà) per posta elettronica inoltrata all'indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei componenti l'organo ovvero per mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche telefonicamente. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione rituale, con la presenza di tutti i membri del Consiglio medesimo.
4. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle eventuali votazioni segrete la proposta si intende respinta.
6. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

ARTICOLO 19 CONSIGLIO: COMPETENZE

- 1.** Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a.** determina le direttive d'azione dell'Associazione e provvede all'amministrazione (quando non venga nominata la Giunta ai sensi del successivo art.20);
 - b.** nomina il Presidente dell'Associazione, nella prima adunanza.
 - c.** stabilisce la misura dei contributi annui dovuti dagli associati ordinari e, conseguentemente, dai simpatizzanti (nella misura di un decimo rispetto ai primi);
 - d.** predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - e.** predispone entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente;
 - f.** delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2 lett. d) del presente statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

ARTICOLO 20 GIUNTA: COMPOSIZIONE, COMPETENZE

- 1.** La Giunta, che viene nominata quando l'Associazione abbia un numero di associati ordinari superiore a 30 (trenta), è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede nonché da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, di cui 2 (due) nominati dal Consiglio tra i propri componenti, gli altri incaricati direttamente dal Presidente dell'Associazione tra i membri del Consiglio. Qualora per qualsivoglia motivo venga meno uno qualsiasi dei membri della Giunta la sostituzione con un nuovo membro avverrà nel modo che segue: se eletto dal Consiglio in forza di nomina da parte del Consiglio generale stesso; se incaricato direttamente dal Presidente tramite nuovo diretto incarico a discrezione del Presidente.
- 2.** La Giunta:
 - a.** può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
 - b.** provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio;
 - c.** delibera sull'ammissione dei soci.

ARTICOLO 21 GIUNTA: CONVOCAZIONE

- 1.** La Giunta, mediante avviso inviato per posta elettronica all'indirizzo mail di ciascun componente mediante messaggio contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
- 2.** Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e comunque con preavviso di almeno 1 (un) giorno. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 3.** In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

ARTICOLO 22 PRESIDENTE

- 1.** Può essere eletto Presidente dell'Associazione ogni associato in regola con le condizioni di cui al presente Statuto.
- 2.** Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
- 3.** Il Presidente inoltre:
 - ha la gestione ordinaria dell'Associazione; attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per conseguimento dei fini sociali;
 - convoca e presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta e le Assemblee dell'Associazione;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
 - può revocare l'incarico di Membro di Giunta da lui conferito;
 - può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida.
- 4.** In caso di vacanza della carica di Presidente, il Consiglio provvede, con le modalità di cui all'art. 19 del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente.
- 5.** Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato consecutivo.

ARTICOLO 23 REVISORE DEI CONTI, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1.** L'Organo di controllo può essere composto o da un solo Revisore dei Conti (il quale dovrà essere comunque nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti) ovvero, secondo quanto infra stabilito, da un Collegio di Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra non soci. La nomina del Collegio non è necessaria: ad essa si provvede soltanto quando, in conseguenza dell'incremento dell'attività associativa, il Consiglio dovesse reputare anche soltanto opportuno che l'Associazione se ne doti.
- 2.** In occasione della prima riunione del Collegio i membri provvedono a scegliere tra loro il Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.
- 3.** Non può essere nominato revisore contabile, o membro del collegio dei revisori contabili, chi è stato, nel triennio precedente, membro del consiglio o della giunta.

ARTICOLO 24 ORGANO DI CONTROLLO: FUNZIONI

- 1.** Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli organi.
- 2.** Il Revisore o i Membri del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi.
- 3.** Il Revisore o il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4.** Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio.
- 5.** La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

**ARTICOLO 25
CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA'**

- 1.** Possono essere eletti alle cariche sociali gli associati ordinari o altra persona munita di apposita investitura da parte dell'Ente associato, da uno dei soci amministratori in caso di Società di persone.
- 2.** Le cariche di Presidente, di Membro di Giunta, di Consigliere sono incompatibili con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati Parlamentari o altri incarichi politici, fatto salva motivata delibera del Consiglio.

**TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI
ARTICOLO 26
FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1.** Il Fondo Comune è formato:
 - a.** dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dall'Associazione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
 - b.** dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
- 2.** I proventi dell'Associazione sono formati da:
 - a.** contributi ordinari e straordinari deliberati da Enti di qualsivoglia natura;
 - b.** oblazioni volontarie;
 - c.** proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.

**ARTICOLO 27
ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 28
BILANCIO**

- 1.** L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo. A norma dell'art. 16 (sedici) tale bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 2.** E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

**ARTICOLO 29
SCIOGLIMENTO**

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione, come sopra deciso ai sensi di questo statuto, deve essere deliberato in seduta straordinaria.
- 2.** La stessa assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.
- 3.** In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 30
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme alle applicabili norme del codice civile.
Le modifiche statutarie approvate sono immediatamente applicabili e pertanto gli organi dell'Associazione devono provvedere ad uniformarsi alle nuove disposizioni entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del nuovo Statuto.

MIRIAM TIRINZONI
MARICA MONTALBANO
GRAZIANO GIUSEPPE MASSIMO
POLVARA ALFREDO
PAOLA ADANI
EMILIO TAVOLA
SIMONA REDAELLI
ALFREDO RUSCONI
GIOVANNI COMBI
DANIELE MINUSSI, NOTAIO L.S.